



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2022

Visti:

- La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- .Regione Toscana con atto di Giunta Regionale n° 402 del 30 marzo 2020, ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti procedure amministrative e con comunicazione via mail del 7 marzo 2022 ha fissato i limiti reddituali di partecipazione;
- la Deliberazione della **Giunta Comunale n.115 del 25/07/2022**

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti maggiorenni in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, a partire dalla data di Pubblicazione del presente Bando dal giorno **05/08/2022 fino alle ore 12 del giorno 05/09/2022**

ART. 1 requisiti e condizioni per l'ammissione al bando

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di **partecipazione dello stesso** sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

- 1.** cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno).
- 2.** residenza anagrafica nel **Comune di Casole d'Elsa** e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3.** sussistenza delle seguenti condizioni:

a1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Siena. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento di due persone a vano utile (come definito dall'allegato C della L.R. 2/2019);

a2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate o controlli a campione sui eventuali proprietà immobiliari all'estero.

Le disposizioni di cui alle lettere a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è il proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;

b) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore a 25.000 Euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui all D.P.C.M. n. 159/2019, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

c) Non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare come sopra definiti, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle precedenti lettere a2) e b);

- 4.** possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE in corso di validità, sottoscritta entro i termini di scadenza del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, **dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa.**
- 5.** Possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore a Euro 29.545,98 e ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 16.500,00 calcolati ai sensi del citato DPCM 159/2013 e s.m.i. ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022
(Euro 13.619,58).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.619,58 e l'importo di Euro 29.545,98

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

- 6.** non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico di importo superiore al presente contributo, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, **es. i contributi previsti per la misura di prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole (D.M. 30 marzo 2016 e DM 23 giugno 2020); o quelli previsti nell'ambito del Progetto "Giovani sì - Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione".**

REQUISITI OGGETTIVI

- 7.** essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 2/2019 e di quelli concessi in locazione, tramite apposito bando di concorso, dall'Amministrazione Comunale, a canone concordato), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il **31 dicembre 2022**.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti soggettivi di cui ai punti 1-2-3 e quello oggettivo 7, salva la regolarizzazione contrattuale di cui sopra, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Fa eccezione la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi

ART. 2 nucleo familiare

I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.. Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE, da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 3 determinazione della situazione economica e patrimoniale

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del ministero LL.PP. 07/06/99 sulla base dei seguenti criteri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (**€13.619,58**).
Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di **€13.619,58** e l'importo di **€29.545,98**
Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a €16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.)

N.B.: Coloro che si trovano nella situazione di cui al punto al **sottostante (3.1)** sono da considerarsi ricompresi nella **fascia B)**

3.1) In deroga ai limiti sopra citati, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, vengono collocati in fascia B anche tutti coloro che siano in possesso di Certificazione Ordinaria ISE/ISEE con valore ISEE compreso fra 16.500,00 e 35.000,00 euro (e un valore ISE non superiore a 29.545,98), esclusivamente se il richiedente attesta una riduzione del reddito del nucleo familiare, in ragione dell'emergenza COVID 19, superiore al 25%.

La riduzione di cui sopra deve essere certificata tramite:

- Certificazione ISE/ISEE corrente ottenuta successivamente rispetto a quella Ordinaria (il valore ISEE della Certificazione Ordinaria non può essere superiore a 35.000 euro);



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- qualora il richiedente fosse in possesso della sola Certificazione ISE/ISEE ordinaria mediante il confronto fra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e quella del 2021 (redditi 2020) dalla quale si evince una riduzione reddituale superiore al 25%. In tal caso sopra riportato, il valore ISE da considerare ai fini del requisito dell'incidenza del canone di locazione deve essere non inferiore al 24% come rilevabile dalla Certificazione ISE/ISEE Corrente o Ordinaria prodotta.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 4 autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

ART. 5 documentazione

Alla domanda di partecipazione **devono essere allegati** i seguenti documenti:

1. Copia integrale del contratto di locazione
2. copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011. **in caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque allegata la documentazione relativa al rinnovo contrattuale presentata all'Agenzia delle Entrate, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca**
3. Deve essere allegata alla domanda, pena esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità e, laddove presente, copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea
4. I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione:
 - certificazione, a firma di soggetto competente alla sottoscrizione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune. In tal caso dovrà essere presentata certificazione a firma di assistente sociale di riferimento.

In alternativa

- autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti amici) dovrà essere allegata una dichiarazione autografa nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
5. Copia della sentenza esecutiva di sfratto (per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità);
 6. Copia della sentenza di separazione omologata.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

7. nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, deve essere allegato alla domanda certificazione attestante l'invalidità posseduta.

Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, allegandolo al modulo "C", le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o idonea documentazione equipollente. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio.

Le ricevute relative all'anno 2022 dovranno essere presentate, dai cittadini collocati utilmente nella graduatoria definitiva entro il giorno venerdì 27 gennaio 2023.

ART. 6 punteggi di selezione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art.1, sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A e fascia B (come definite all'art. 3 del presente bando) sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

Calcolo fasce A e B: canone locazione/ valore ISE = Punteggio

In ciascuna delle due fasce A e B, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE. In caso di parità l'ordine è graduato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.; In ultima istanza, qualora la parità perdurasse, verrà considerato come criterio dirimente la residenza continuativa nel Comune di residenza dal maggior periodo di tempo.

ART. 7 Istruttoria, formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. In caso di riscontro di mancanza di alcuni documenti ricompresi tra quelli indicati nel successivo art. 12 parte prima ("motivi di esclusione sanabili") il Comune provvederà a richiedere agli interessati di sanare la posizione, entro un termine perentorio indicato nella comunicazione.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo "on line" del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione entro il termine di 08 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. In tal caso si procederà alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 03.04.2020. La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula la graduatoria generale definitiva:

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo "on line" per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della pubblicazione.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva).

In sede di domanda sarà richiesto l'inserimento di un numero di cellulare. Il richiedente autorizza il Comune all'invio, tramite SMS al numero indicato, degli estremi del protocollo assegnato all'istanza. La graduatoria di merito, pubblicata all'Albo online, vedrà la presenza del numero di protocollo al posto del nominativo.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Utilizzando il dato trasmesso tramite sms il richiedente potrà così prendere visione degli esiti ed esercitare eventuali azioni atte a tutelare i propri interessi. Gli obblighi relativi alla conoscenza e diffusione agli interessati degli esiti si intendono interamente assolti con la pubblicazione all'Albo pretorio on-line della graduatoria di merito. Non verrà effettuata da parte del Comune nessun'altra comunicazione.

ART. 8 entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente alla vigenza del decreto giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di gestione del contributo per il pagamento del canone di locazione L. 431/98 sono disciplinate dalla D.G.R. 402 del 30/03/2020

Il contributo sarà così determinato:

- a) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di €3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino alla concorrenza del canone di locazione e comunque fino ad un massimo di €2.325,00 annui.

Il contributo di cui al punto b) viene altresì riconosciuto ai nuclei familiari con valore ISEE Ordinario compreso fra €16.500,00 e €35.000,00 che abbiano subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. In tali casi il valore ISE da considerare per calcolare l'incidenza di almeno il 24% di cui al precedente punto b) è rilevabile dalle certificazioni ISEE Corrente o Ordinaria presentata.

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

N.B.: Qualora i nuclei familiari beneficino nell'anno 2022 di un altro contributo integrativo del canone di locazione erogato da altro Ente pubblico e che copra parzialmente l'annualità, tale somma sarà decurtata dall'importo di cui alle lettere a) o b). Si precisa altresì che i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. "Reddito di Cittadinanza". Pertanto, il Comune comunicherà, successivamente all'erogazione dei contributi, la lista di tutti i beneficiari all'INPS, il quale procederà alla compensazione di quanto percepito sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto in mesi interi.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana o dello Stato ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse assegnate alla Fascia B) a condizione che sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A);
- b) erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione stessa, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

In caso di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, eccedenti il 100% del fabbisogno emergente dalla Graduatoria Definitiva, i Comuni si riservano la facoltà di erogare, in modo proporzionale, un contributo che superi gli importi massimi di cui ai precedenti punti a) e b). **La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

Sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. N. 402 del 30/03/2022 il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di €200,00 corrispondente ad una quota mensile pari ad € 16,66.

ART. 9 modalità di erogazione del fondo

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal **1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale **entro venerdì 27 gennaio 2023**, utilizzando il Modulo C allegato alla domanda, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi.

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI.

La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- **ricevuta fiscale mensile** con marca da bollo contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento; ubicazione dell'immobile e firma leggibile di chi rilascia la ricevuta .
- **ricevuta fiscale unica** con marca da bollo contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
- **dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato con marca da bollo relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2022 che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.
- **ricevuta di bonifico** anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda

ART. 10 modalità di erogazione del contributo a terzi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima a condizione che non sia ancora



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

avviata la procedura di sfratto. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, **entro il 27 gennaio 2023**, di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal locatore e da conduttore i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità. Il locatore dovrà altresì attestare se l'importo del contributo si estingue parzialmente o totalmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto al conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto fin alla pubblicazione del Bando contributo affitti successivo. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con accredito sul c/c a lui intestato.

In caso di decesso del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di residenza dello stesso nell'immobile e sulle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta all'Ente entro 60 giorni dalla data del decesso, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 11 distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente sui moduli approvati contestualmente al presente bando ed è disponibile:

- presso l'Ufficio URP – PROTOCOLLO - Piazza Luchetti 1 (dal lunedì al Venerdì 9,00 -13,00)
- scaricata dal sito internet del Comune di Casole d'Elsa all'indirizzo web www.casole.it;

Richieste di informazioni specifiche potranno essere rivolte all'ufficio protocollo (tel 0577.949754) dal lunedì al Venerdì dalle ore 09 alle ore 12,00) E-mail: protocollo@casole.it.

La domanda, da presentarsi entro il giorno **05/09/2023 alle ore 12.00**, potrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:

- dal Lunedì al Venerdì **9,00 – 13,00** direttamente presso l'Ufficio URP- Protocollo – piano terra - Piazza Luchetti 1.
- tramite raccomandata postale a/r indirizzata a Comune di Casole d'Elsa Piazza P. Luchetti, 1 53031 – Casole d'Elsa **Non farà fede il timbro postale**, con indicazione sulla busta della dicitura **“Contiene domanda per l'assegnazione di contributo affitto Bando 2022”**
- tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) (con documentazione firmata digitalmente o scansione del documento firmato) al seguente indirizzo comune.casole@pcert.postecert.it entro le ore 12
- inviata tramite posta elettronica: protocollo@casole.it

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs n. 101/2018).

ART. 12 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione sanabili:

- Domanda priva della copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- Domanda priva della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso il relativo procedimento, a condizione che lo sfratto non sia stato intimato per morosità;
- Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

I vizi di cui sopra sono sanabili con le modalità di cui al precedente art.7. Resta inteso che la documentazione di cui sopra deve inderogabilmente avere una data antecedente o uguale a quella di presentazione della domanda.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:

- Domanda non firmata
- Domanda priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- Domanda pervenuta successivamente alla data di scadenza del Bando

ART. 13 controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Si ricorda che è facoltà dell'Amministrazione Comunale di trasmettere i nominativi dei partecipanti alla Guardia di Finanza in presenza di casi ritenuti suscettibili di approfondimenti in merito alla situazione dichiarata.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio residenza e/o domicilio

ART. 14 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE GDPR 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Casole d'Elsa**, con sede in Piazza Luchetti 1, 53031 Casole d'Elsa – pec: comune.casole@pcert.postecert.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Fabio Corsinovi) – Via della Repubblica 178 Prato – rdp@consorzioerrecablate.it – 0577049440.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018

ART. 15 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il **Comune di Casole d'Elsa**. Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Francesco Parri, Responsabile Area Amministrativa- Istruzione – Attività Economiche

ART. 16 norma finale

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 smi, al D.P.C.M.159/2013, alla L.R.T. n.2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri
